

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia
(Estensore) |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario
Finanziario |
| - Avv. Paolo Bertazzoli Grabinski Broglio | Membro designato dalla Banca d'Italia e
nominato, in via provvisoria, quale supplente
del componente effettivo segnalato dal
C.N.C.U. |

nella seduta del 4 marzo 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso datato 27 novembre 2009 la ricorrente affermava che, in data 22 maggio 2007, aveva sottoscritto a favore dell'intermediario resistente un contratto di fideiussione a garanzia di un credito personale concesso dall'intermediario medesimo al proprio figlio. La ricorrente precisava, inoltre, che tale contratto le era stato presentato "*come semplice garanzia di prestito personale per un importo pari a circa € 5.000,00*".

Sempre la ricorrente affermava poi che, con nota del 1° luglio 2009, era stata invitata dalla banca a recarsi presso la propria dipendenza, in ragione dell'esistenza di quattro rate non pagate del debito garantito per un importo totale pari a € 1.570,28, oltre gli interessi di mora.

In tale sede, la ricorrente "*scopriva*" che la fideiussione sottoscritta era "*in realtà, del tipo omnibus per un importo massimo pari a € 21.000,00*" e che, il 3 luglio 2008, l'intermediario aveva erogato al debitore principale un ulteriore finanziamento di € 19.134,48, sempre assistito dalla predetta garanzia, "*al fine di coprire lo scoperto creatosi sul conto corrente intestato [a quest'ultimo] e il debito residuo del [precedente] mutuo*".

Con nota del 24 agosto 2009 la ricorrente, a seguito delle istanze di pagamento avanzate nei suoi confronti, richiedeva alla banca "*copia completa della documentazione riguardante la pratica*", ricevendo quale riscontro, in data 25 agosto 2009, "*solo un documento attestante l'ammontare totale del debito (€ 17.296,09) e il numero delle sei rate insolute a tale data*".

Il 14 settembre 2009, la ricorrente contestava formalmente all'intermediario che, al momento della sottoscrizione, il contratto le era stato presentato come "*semplice garanzia di prestito personale per un importo pari a circa € 7.000,00*" precisando inoltre che "*non era sua intenzione sottoscrivere una garanzia del genere, e che il direttore della filiale nel*



maggio 2007 aveva volontariamente taciuto ogni informazione in merito al contratto, nonostante le numerose domande di chiarimenti”.

Lamentava inoltre di aver firmato un *“semplice foglio informativo”* in luogo di un *“contratto vero e proprio, il quale non le era mai stato consegnato..”* e infine ribadiva la richiesta di ricevere copia della documentazione *“ riguardante il contratto ad essa imputato”.*

Con nota del 15 ottobre 2009, l'intermediario rispondeva al suddetto riscontro affermando preliminarmente che la fidejussione *de qua* non era di tipo *omnibus*.

Con riguardo alle modifiche contrattuali citate dalla ricorrente e poste in essere dal debitore principale, l'intermediario faceva riferimento alla previsione negoziale che stabiliva in capo al fideiussore l'onere *“di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso quest'ultimo dello svolgimento dei rapporti con la banca.”*

Con riferimento, invece, alla richiesta della ricorrente di ricevere copia dei contratti stipulati dal debitore principale, l'intermediario specificava che questi sarebbero stati forniti solo previa autorizzazione al rilascio da parte dello stesso.

Infine, l'intermediario richiamava la ricorrente all'osservanza degli impegni assunti e a definire bonariamente la vertenza al fine di evitare eventuali azioni giudiziali.

In seguito, con nota del 13 ottobre 2009, l'intermediario costituiva formalmente in mora la ricorrente per il pagamento delle rate insolute.

Con il sopra citato ricorso del 27 novembre 2009, la ricorrente si è rivolta all'Arbitro Bancario Finanziario dichiarando: a) di aver sottoscritto la fideiussione inconsapevolmente, anche in conseguenza del comportamento assunto dal responsabile della filiale, il quale aveva *“volontariamente taciuto ogni informazione in merito”*; b) di aver firmato *“ fogli informativi”* mancanti di dati anagrafici e fiscali e che *“nessun contratto reale le era mai stato presentato per la sottoscrizione né tanto meno consegnato”*; c) di nutrire perplessità circa le valutazioni svolte dall'intermediario sulla capacità del suo reddito *“davvero modesto”* di costituire una garanzia tale da consentire l'erogazione di un prestito di un importo *“tanto elevato”* (€ 19.134,48).

Tutto ciò premesso la ricorrente chiedeva, dunque, all'Arbitro Bancario Finanziario di:

- obbligare la banca *“a fornire esauriente documentazione che [le] imputi in modo certo e legalmente valido il contratto”*;
- sanzionare il comportamento professionalmente scorretto tenuto dalla banca;
- *“stabilire una congrua cifra risarcitoria per il danno morale e personale subito, derivante dall'inganno perpetrato dall'istituto bancario, il quale ha fornito false indicazioni sul contratto in questione, ha volontariamente omesso importanti informazioni, ha ripetutamente rifiutato di fornire ogni chiarimento necessario”.*

L'intermediario presentava le proprie controdeduzioni in data 29 gennaio 2010, evidenziando come la fidejussione era stata resa previa *“dettagliata rappresentazione delle caratteristiche dell'operazione medesima”* a seguito della quale la ricorrente aveva firmato il contratto di fideiussione e il relativo Foglio Informativo, costituendosi così fideiussore fino alla concorrenza di € 21.000,00.

L'intermediario chiariva poi, che la mancata consegna alla ricorrente della documentazione dalla stessa richiesta riguardava esclusivamente la *“contrattualistica”* sottoscritta dal debitore principale. Al riguardo precisava di aver comunque reso più volte nota la disponibilità a consegnare anche copia di quest'ultima, previa autorizzazione del predetto debitore principale e puntualizzava altresì di non avere avviato azioni legali a tutela delle proprie ragioni di credito, *“onde non aggravare la posizione di difficoltà economica della ricorrente”*, dalla stessa rappresentata in occasione dell'incontro nell'agosto 2009.

L'intermediario, respingendo poi quanto asserito dalla ricorrente in merito a presunte intimidazioni e ribadendo di aver agito sempre con costante correttezza, chiedeva il rigetto del ricorso.

Considerato il procedimento maturo per la decisione, questo Collegio lo ha esaminato nella seduta del 4 marzo 2010.

DIRITTO

La prima doglianza portata dalla ricorrente all'attenzione dell'Arbitro Bancario Finanziario concerne la presunta violazione, da parte dell'intermediario, di regole di trasparenza relative alla fase di stipulazione del contratto. In particolare, la ricorrente lamenta di non essere stata, prima della conclusione del contratto, adeguatamente informata circa le caratteristiche e i rischi del contratto di fideiussione che le era stato proposto e di non avere sottoscritto né ricevuto copia del contratto in discorso.

Tale richiesta della ricorrente non appare, a questo Collegio, potersi accogliere. Dalla documentazione prodotta dalle parti si ricava, infatti, inequivocabilmente che, in data 18 maggio 2007, la ricorrente ha effettivamente sottoscritto un contratto di fideiussione sino alla concorrenza di € 21.000,00, oltre che un foglio informativo ad esso allegato, nel quale venivano compiutamente rappresentati caratteristiche e rischi tipici dell'operazione. Di conseguenza, per quanto concerne la stipula del contratto, il comportamento dell'intermediario non appare censurabile in punto di violazione di regole di trasparenza, né della regola di correttezza.

La seconda doglianza concerne, invece, le modalità di comportamento dell'intermediario nella fase di esecuzione del contratto di fideiussione: secondo la ricorrente, l'intermediario le avrebbe infatti taciuto informazioni rilevanti ed avrebbe continuato, in assenza di sua specifica autorizzazione, ad erogare credito al debitore principale anche in presenza di condizioni patrimoniali di quest'ultimo tali da far escludere la sua capacità di restituzione del finanziamento.

Anche sotto questo profilo, la richiesta della ricorrente non può essere accolta. Nel contratto di fideiussione sottoscritto in data 18 maggio 2007, è contenuta infatti una clausola "omnibus", con la quale la ricorrente si impegna a garantire "l'adempimento delle obbligazioni dipendenti da concessione di credito nonché il buon fine di ogni altro credito di codesta banca verso il/i suddetto/i nominativo/i nascente da qualsivoglia operazione finanziaria eseguita a qualsiasi titolo ed in rapporto a qualsiasi genere di operazione (...) anche per effetto di rinnovazioni e/o proroghe e/o nuove concessioni che Voi, a vostro esclusivo giudizio e senza obbligo di interpellare il/i sottoscritto/i, foste per concedere una o più volte e quand'anche fossero intervenute novazioni".

In presenza di tale clausola, non può censurarsi il comportamento dell'intermediario che ha continuato a fare credito al debitore principale senza specifica autorizzazione del garante, fuorché nell'ipotesi in cui l'intermediario fosse a conoscenza di un peggioramento delle condizioni patrimoniali del garantito tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito (art. 1956 c.c.).

Di un tale peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore garantito la ricorrente non fornisce però alcuna prova, limitandosi a dichiarare che quest'ultimo avesse fama di cattivo pagatore essendo censito nei sistemi centralizzati di rilevazione del rischio creditizio.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P. Q. M.

Decisione N. 239 del 16 aprile 2010

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO